



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N.72 del 15/11/2013

OGGETTO: RECUPERO SOMME DOVUTE DAGLI EREDI GIUNTA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 371/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di novembre alle ore 13:15, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	assente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 99 del 14 novembre 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Francesco Leto, via Moleti 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare l'Avv. Francesco Leto legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti l'Ente intraprendendo azione legale nei confronti degli eredi Giunta per il recupero delle somme riconosciute al Comune di Rometta con Sentenza n. 371/2013 emessa dalla Corte di Appello di Messina nonché per il recupero degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione della citata Sentenza;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese, con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 del bilancio 2012;
4. Autorizzare il Responsabile A.S.A. al pagamento del modello F23 di € 284,96 per la registrazione della Sentenza Civile n. 371/12 emessa dalla Corte d'Appello di Messina salvo il recupero della somma da parte del legale nominato tramite l'azione esecutiva che si intende intraprendere;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 99 DEL 14/11/2013

Oggetto :

RECUPERO SOMME DOVUTE DAGLI EREDI GIUNTA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 371/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

Testo Proposta:

Premesso:

Che, in seguito a Sentenza n. 4209/01 del 15.11.12 inerente alla causa Giunta Michele/Comune di Rometta, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24 marzo 2003 ha provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio di € 29.558,84, liquidato successivamente con determinazione nn. 56/141 dell'1 aprile 2003;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2002, questo Ente ha proposto Appello avverso la suddetta Sentenza;

Che con il medesimo atto si è dato incarico all'Avv. Francesco Leto di rappresentare e difendere le ragioni dell'Ente;

Che all'udienza del 19.05.05 il giudizio è stato dichiarato interrotto per la morte di Giunta Michele e quindi riassunto dal Comune di Rometta con ricorso dell'11.11.05;

Vista la sentenza n. 371/13 della Corte di Appello di Messina, la quale condanna gli eredi Giunta Michele, ciascuno pro quota, a restituire al Comune di Rometta, maggiorati di interessi le somme che sono state corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, condanna inoltre, in solido, gli eredi Giunta a rimborsare al Comune di Rometta le spese legali che liquida in € 900,00 per spese vive ed in € 9.000,00 per compensi oltre IVA e Cpa;

Preso atto che la citata Sentenza è esecutiva;

Considerato:

Che con nota prot. n. 10869 del 05.09.13 questo Ente ha intimato agli eredi di Giunta Michele, ciascuno pro quota, a provvedere ai suddetti risarcimenti in ottemperanza a quanto disposto in Sentenza;

Che a tutt'oggi gli eredi di Giunta Michele non hanno provveduto a quanto intimato;

Ritenuto dover intraprendere azione legale nei confronti degli eredi Giunta, per il recupero di dette somme, nonché degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione della Sentenza n. 371/13 emessa dalla Corte d'Appello di Messina;

Dato atto che per il fine di cui sopra occorre procedere alla registrazione della Sentenza di che trattasi per una spesa di € 284,96 salvo il recupero della somma tramite l'azione esecutiva che si intende intraprendere;

Ritenuto necessario il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale in materia;

Considerato:

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 127/2004) decurtati del 30%;

Che, si ritiene di corrispondere al suddetto legale un anticipo di Euro 1.000,00 più I.V.A. e C.P.A.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE:

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti l'Ente intraprendendo azione legale nei confronti degli eredi Giunta per il recupero delle somme riconosciute al Comune di Rometta con Sentenza n. 371/2013 emessa dalla Corte di Appello di Messina nonché per il recupero degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione della citata Sentenza;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese, con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 del bilancio 2012;
4. Autorizzare il Responsabile A.S.A. al pagamento del modello F23 di € 284,96 per la registrazione della Sentenza Civile n. 371/12 emessa dalla Corte d'Appello di Messina salvo il recupero della somma da parte del legale nominato tramite l'azione esecutiva che si intende intraprendere;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta

IL PROPONENTE

L'assessore competente
Geom. Alberto Magazù

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : RECUPERO SOMME DOVUTE DAGLI EREDI GIUNTA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 371/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 15/11/2013

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 15/11/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina

2° Sezione Civile

riunita nella persona dei sigg.ri

Dott. Giuseppe Savoca Presidente

Dott. Giuseppe Martello Consigliere

Dott. Enrico Trimarchi Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 138/2002 R.G. (cui sono riunite la n. 145/2002 e la n. 170/2002 R.G.), posta in decisione all'udienza collegiale del 15.11.2012

promossa da

COMUNE DI ROMETTA, c.f. 00136550837, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di appello, in forza di delibera di G.M. n. 5 del 28.1.2002, dall'avv. Francesco Leto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina via Pavia is. 47/D appellante (n. 138/02)

e da

COSTA LEOPOLDO, nato a Venetico il 5.10.1950, c.f. CST LLD 50R05 L735D, rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di appello dall'avv. Guglielmo D'Anna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Celona in Messina via Mamertini is. 106 appellante (n. 145/02)

341/013 Sent.
138/02 R.G. Sent.
40/02
238/012 R.G.
145/013 Sent.
931/013 segretario
locato al n. 145/02
in decisione 15.11.012
Deposito all'udienza
14 MAG. 2013



[Handwritten signature]

	e da	ciliat
BOTTARO DOMENICO, nato a Spadafora il 23.8.1947, c.f. BTT DNC		
47M23 I881G, rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto		S.
di appello dagli avv. Placido e Maria Caselli ed elettivamente		prese
domiciliato presso lo studio dell'avv. Cambria in Messina via Dogali 50		'atto
	appellante (n. 170/02)	nicili
	contro	
GIUNTA ROSA MARIA, nata a Rometta il 14.5.1951, c.f. GNT RMR		vers
51E54 H519R, rappresentata e difesa per procura a margine della		il Tr
comparsa di risposta dall'avv. Emilia Fragomeni ed elettivamente		gge
domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Strangi in Messina via T.		onc
Cannizzaro 134	appellata	er
GIUNTA GAETANO, nato a Rometta il 7.8.1955, c.f. GNT GTN 55M07		atti
H5190, e VISALLI ROSA, nata a Rometta il 17.4.1919, c.f. VSL RSO		vitt
19D57 H519Z, rappresentati e difesi per procura a margine della		pe
comparsa di risposta dall'avv. Salvatore P. Midiri ed elettivamente		all
domiciliati presso lo studio dell'avv. Gazzara in Messina via N. Fabrizi		er
n. 87	appellati	e
	e nei confronti di	
CURATELA DEL FALLIMENTO IM.C.R.E.S. - IMPRESA		
COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L., c.f.		
04896020486	appellata - appellante incidentale	
COSTRUZIONI EDILI STRADALI DI VENUTO FRANCESCO, c.f.		
00485520837, rappresentata e difesa per procura a margine della		
comparsa di risposta dall'avv. Angelo Bonfiglio ed elettivamente		

ciliata presso il suo studio in Rometta via Nazionale

appellata – appellante incidentale

S. S.P.A., in persona dei rappresentanti pro tempore,

presentata e difesa per procura in calce alla copia notificata

atto di appello dall'avv. Francesco Marullo ed elettivamente

niciliata presso il suo studio in Messina via Cavalieri della Stella 33

appellata – appellante incidentale

verso la sentenza n. 4209/01 emessa in data 20/27.9.2001 dal GOA

I Tribunale di Messina

oggetto: risarcimento danni

conclusioni rese all'udienza del 2.5.2003:

per il Comune di Rometta "precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli

atti e verbali di causa incluso quelli del giudizio di primo grado, con

vittoria di spese e compensi di causa"

per Costa "precisa le conclusioni riportandosi all'atto di appello ed agli

altri atti e verbali compresi quelli di primo grado ed ai verbali di causa

ed insiste in tutte le domande, difese ed eccezioni compresa la

eccezione di difetto di giurisdizione. Con vittoria di spese e compensi"

per Bottaro "precisa le conclusioni riportandosi a quanto eccepito,

dedotto e chiesto nell'atto di appello con il rigetto di ogni avversaria

domanda e con l'accoglimento di quanto chiesto e dedotto in primo

grado"

per la S.I.C.OO.PP. s.r.l. (oggi curatela IM.C.R.E.S. s.r.l.) "precisa le

sue conclusioni, riportandosi a quelle dell'atto di appello ed gli atti e

verbali di causa ed insiste in tutte le domande, eccezioni e difese, con

vittoria di spese e compensi"

per la Costruzioni Edili Stradali di Venuto "precisa le sue conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa, comprese quelle di primo grado. Con vittoria di spese e compensi"

per la R.A.S. S.p.A. "precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione. Con vittoria di spese e compensi"

per Giunta Michele (oggi Giunta Rosa Maria, Giunta Gaetano e Visalli Rosa) "precisa le sue conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto negli atti e verbali di causa"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 29.10.1991 Giunta Michele conveniva dinanzi al Tribunale di Messina la S.I.C.OO.PP. s.r.l., la R.A.S. S.p.A., il Comune di Rometta, Costa Leopoldo e Bottaro Domenico. Esponeva di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito in Rometta via Mastò n. 9; che il 26.6.1991 gli operai della ditta S.I.C.OO.PP. s.r.l., appaltatrice dei lavori di completamento delle reti idrica e fognante nelle frazioni Safi/Mastò per conto del Comune di Rometta, avevano eseguito uno scavo di oltre 5 metri di profondità a distanza di meno di un metro dal suo immobile, senza adottare precauzioni e violando le norme in materia di tecnica di scavo e costruzioni; che lo scavo aveva causato gravissimi danni al fabbricato, stimabili in lire 200 milioni per demolizione e ricostruzione; che il fabbricato era stato dichiarato inagibile con ordinanza 10.8.1991 del

Comune di Rometta, sicché esso attore era stato costretto a reperire un nuovo alloggio al prezzo di 500.000 lire mensili; che con raccomandata del 3.7.1991 la S.I.C.OO.PP. s.r.l. aveva comunicato di aver denunciato il fatto alla R.A.S. Assicurazioni agenzia di Patti che copriva la sua responsabilità civile. Ciò premesso, il Giunta chiedeva la condanna dei convenuti tutti, ivi compresi i direttori dei lavori ing. Costa e geom. Bottaro, al risarcimento dei danni nella misura di lire 200 milioni o in quella di giustizia, oltre agli interessi legali ed al danno per svalutazione monetaria.

Si costituivano tutti i convenuti, ad eccezione del Costa: il Comune di Rometta chiedeva la condanna dell'impresa e dei direttori dei lavori a rivalerlo; la R.A.S. eccepiva la carenza di azione diretta da parte del danneggiato, l'inoperatività della garanzia assicurativa e comunque l'assenza di responsabilità da parte dell'impresa Venuto; il Bottaro deduceva di non aver interferito nell'organizzazione dei mezzi e della manodopera riservata all'appaltatore; la S.I.C.OO.PP. sosteneva di essersi attenuta alle modalità esecutive previste e di aver affidato in subappalto i lavori di scavo alla ditta Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco, che chiamava in garanzia previa autorizzazione del Giudice Istruttore. Si costituiva quindi la Costruzioni Edili Stradali, affermando di aver eseguito i lavori secondo le istruzioni impartite dalla direzione dei lavori e sotto il controllo della S.I.C.OO.PP. e, autorizzata dal G.I., chiamava in garanzia la R.A.S. La compagnia replicava a tale chiamata, riportandosi alle difese già svolte. Era quindi disposta ed espletata c.t.u. collegiale per l'accertamento delle cause e dell'entità

dei danni. All'udienza di precisazione delle conclusioni si costituiva anche il Costa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'addebitabilità del fatto alla S.I.C.OO.PP. e comunque la non rispondenza dei danni alla stima dei consulenti. La causa era quindi assunta in decisione il 10.5.2001.

Con sentenza resa in data 20/27.9.2001 il GOA condivideva le valutazioni dei c.t.u. e quindi riteneva che i danni al fabbricato del Giunta (pari a lire 120 milioni quale valore di mercato dei corpi A e B, nonché a lire 1.300.000 per piccole opere necessarie nel corpo C) fossero conseguenti al profondo scavo che era stato eseguito in conformità al progetto ma senza l'adozione degli accorgimenti richiesti dalle tecniche del buon costruire. Il GOA pertanto riteneva responsabili sia l'impresa appaltatrice, sia l'ente committente e i direttori dei lavori; li condannava in solido al pagamento della somma di lire 121.300.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite. Inoltre condannava la Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco a "rivalsare" la S.I.C.OO.PP., e la RAS a "rivalsare" a sua volta la Costruzioni Edili Stradali nei limiti del massimale di polizza, compensando le spese processuali relative alle domande di garanzia.

Avverso tale sentenza, notificata unitamente al precetto il 16.1.2002, proponevano appelli in via principale il Comune di Rometta (proc. 138/02 R.G.), il Costa (proc. 145/02 R.G.) ed il Bottaro (proc. 170/02 R.G.).

Il Comune di Rometta sosteneva che la responsabilità dovesse

addebitarsi in via esclusiva alla S.I.C.OO.PP. ed alla ditta del Venuto (il cui intervento nei lavori non era stato reso noto all'ente), in quanto non si erano attenuti alle regole d'arte ed avevano eseguito lo scavo in modo diverso dal progetto; chiedeva, previa sospensione, il rigetto della domanda nei suoi confronti o in subordine la condanna delle imprese S.I.C.OO.PP. e Venuto e dei direttori dei lavori a rivalerlo di ogni somma eventualmente pagata; in ogni caso, invocava l'esclusione della condanna agli interessi ed alle spese.

Anche l'ing. Costa chiedeva il rigetto delle domande del Giunta deducendo che non vi era la prova rigorosa della riferibilità dei danni allo scavo, dato peraltro che il verbale del 25.6.1991 richiamato dai c.t.u. era stato formato in assenza dei direttori dei lavori; in ogni caso chiedeva che fosse esclusa la sua personale responsabilità perché l'impresa, senza un ordine scritto ed anzi a sua insaputa, aveva effettuato uno scavo molto più profondo di quello previsto in progetto e senza le necessarie precauzioni; in subordine, deduceva che il GOA avrebbe dovuto ripartire la responsabilità tra gli interessati, attribuendone una minima parte al Comune ed una ancor minore ai direttori, ed in ogni caso riconoscere il concorso del fatto colposo del Giunta e ridurre i danni; in via istruttoria, invocava il rinnovo della c.t.u.

Il geom. Bottaro eccepiva in via preliminare che la *culpa in vigilando* ritenuta dal GOA non era stata mai dedotta in causa; affermava di essersi limitato a curare la contabilità dei lavori; contestava la corresponsabilità dell'ente committente e dei direttori per omessa vigilanza; deduceva infine che il valore del fabbricato non superava i

50 milioni di lire.

Alla prima udienza del proc. n. 170/02 R.G., in data 6.5.2002, si costituivano la S.I.C.OO.PP. s.r.l., la Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco e la R.A.S. S.p.A., tutte proponendo appello incidentale.

La S.I.C.OO.PP. s.r.l. deduceva che non vi era la prova del nesso eziologico e che i lavori erano stati eseguiti secondo il progetto approvato dalla G.M. l'8.5.1989 e gli ordini ricevuti; che si era trattato di un errore nell'esecuzione da attribuire alla ditta del Venuto alla quale i lavori di scavo per la posa delle tubazioni erano stati affidati in via esclusiva ai sensi della L. 2359/1865; che andava riconosciuto il concorso del danneggiato e ridotta la stima del valore dell'immobile.

La Costruzioni Edili Stradali svolgeva analoghe censure, però sostenendo di aver operato come *nudus minister*, secondo le istruzioni dei direttori dei lavori e sotto il controllo della S.I.C.OO.PP.

La R.A.S. chiedeva che fossero rigettati gli appelli del Comune e dei direttori dei lavori e che fosse esclusa l'operatività della garanzia ai sensi della lett. F delle condizioni aggiuntive di polizza o, in subordine, evidenziato in modo esplicito il limite di massimale.

I tre appelli principali erano rimessi alla stessa udienza del 7.6.2002 e riuniti; si costituiva intanto Giunta Michele che chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione del Comune di Rometta (ordinanza 19.7.2002), erano precisate le conclusioni all'udienza del 2.5.2003. All'udienza collegiale dell'8.4.2004 la R.A.S.,

la Costruzioni Edili Stradali e la S.I.C.OO.PP. producevano copia della quietanza sottoscritta dal Giunta e dal suo difensore relativa al pagamento in via transattiva da parte della compagnia assicuratrice della somma di euro 29.600, pari al massimale di polizza oltre interessi e spese; le altre parti chiedevano termine per eventualmente avvalersi degli effetti della transazione.

• Alla successiva udienza del 19.5.2005 il giudizio era dichiarato interrotto per la morte di Giunta Michele, e quindi riassunto dal Comune di Rometta con ricorso dell'11.11.2005. Alla nuova udienza collegiale del 21.9.2006 si costituiva Giunta Rosa Maria (che insisteva nel rigetto degli appelli), mentre rimanevano contumaci gli altri eredi del defunto.

All'udienza del 2.10.2008 la causa era nuovamente interrotta per la morte del difensore della S.I.C.OO.PP. e nel marzo 2009 provvedevano a depositare ricorsi riassuntivi il Bottaro, il Costa ed il Comune di Rometta. In data 8.6.2009 si costituivano Giunta Gaetano e Visalli Rosa, figlio e vedova dell'originario attore, ed anch'essi chiedevano il rigetto degli appelli, inoltre contestando la richiesta intanto presentata dal Costa di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione con la R.A.S. Il 14.9.2010, a seguito della autorizzata rinnovazione dell'atto di riassunzione, si costituiva la IM.C.R.E.S. - Impresa Costruzioni e Ricostruzioni Edili e Stradali s.r.l. quale successore della S.I.C.OO.PP. s.r.l., che preliminarmente eccepiva l'estinzione degli appelli del Comune e del Bottaro, e nel merito contestava la riferibilità dei danni ai lavori e la loro quantificazione e

richiamava le difese della sua dante causa, compresa la richiesta di avvalersi della transazione della R.A.S.

All'udienza del 2.2.2012 il giudizio era ancora una volta interrotto per la dichiarazione di fallimento della IM.C.R.E.S. Riassunta in seguito ai ricorsi del Costa e del Comune di Rometta, la causa era assunta in decisione all'udienza del 15.11.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della curatela del fallimento della IM.C.R.E.S. s.r.l., data la regolare notifica a cura del Comune di Rometta del ricorso in riassunzione del 27.7.2012 e del pedissequo decreto.

Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione formulata dalla IM.C.R.E.S. s.r.l. di estinzione degli appelli del Comune di Rometta e del Bottaro, siccome non riassunti in termine a seguito della declaratoria del 2.10.2008 di interruzione del giudizio per il decesso del difensore della S.I.C.OO.PP. s.r.l. avv. Orlando. Non vi è dubbio che il presente giudizio, nel quale sono state riunite obbligatoriamente a norma dell'art. 335 c.p.c. più impugnazioni contro la stessa sentenza (e, anzi, contro gli identici capi di decisione), abbia carattere assolutamente unitario. Avutasi l'interruzione dell'unico giudizio per il decesso del procuratore di una parte peraltro diversa dai tre appellanti principali, è evidente che il tempestivo deposito del ricorso per riassunzione da parte del Costa e la sua successiva notifica a tutte le parti abbia impedito il verificarsi dell'effetto estintivo dell'intero unitario giudizio; in materia, Cass. 15142/07 fornisce un'ampia rassegna degli

orientamenti e chiarisce come per il caso di specie le vicende anomale del processo non possano ripercuotersi su una frazione soltanto del giudizio.

2. - Prima di esaminare il merito della controversia, è utile prendere atto della circostanza che il Comune di Rometta ha dedotto - senza contestazione da parte avversa - di aver provveduto, in pendenza del giudizio di appello ma a scopo meramente cautelativo e senza

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

riconoscimento di debito alcuno, al pagamento di una quota della somma richiesta dal Giunta con il precetto notificato il 16.1.2002; conseguentemente ha chiesto, per il caso di accoglimento del suo appello, la condanna degli eredi alla restituzione dell'importo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Parimenti va rilevato che - come detto sopra - all'udienza collegiale dell'8.4.2004 è stata prodotta (dalle difese della S.I.C.OO.PP., della Costruzioni Edili Stradali e della R.A.S.) copia dell'atto di quietanza sottoscritto da Giunta Michele e dal suo difensore avv. Salvatore Midiri e relativo al pagamento da parte della R.A.S., per conto del suo assicurato per R.C.T. Venuto Francesco, della somma di euro 29.600 "in esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 4209/01" oggetto del presente appello; da parte dei legali del Comune e dei direttori dei lavori Costa e Bottaro era chiesto termine "al fine di valutare l'opportunità di eventualmente avvalersi degli effetti della transazione".

Nell'atto di quietanza RCD è specificato che il firmatario dichiara "di non aver più nulla a pretendere né dalla R.A.S., né dall'assicurato, per

tutti i titoli di danno, in essi comprese, quale danno emergente, tutte le spese" e che "con il superiore pagamento la causa s'intende abbandonata nei confronti della R.A.S. e non può essere più riproposta in nessun'altra sede e/o grado"; l'atto risulta invece privo della sottoscrizione del Venuto per "rinuncia ad ogni ulteriore chiamata in garanzia".

Nelle conclusioni datate 5.4.2004 della Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco e della S.I.C.OO.PP. tale mancata sottoscrizione veniva spiegata con la *mala gestio* da parte della compagnia; vi era in tali atti richiesta di rimessione della causa sul ruolo e, in subordine, di declaratoria di abbandono della domanda di Giunta nei confronti della R.A.S. e della Costruzioni Edili Stradali.

Nel prosieguo della causa la R.A.S. (conclusionale 20.9.2008) deduceva che la somma corrisposta era pari al massimale di polizza (40 milioni di lire, pari ad euro 20.658,28), maggiorato di interessi e spese legali, e chiedeva la ripetizione dell'importo, sia nell'ipotesi di rigetto dell'originaria domanda risarcitoria, sia in quella di declaratoria dell'inoperatività della copertura assicurativa.

Il Costa, con la seconda conclusionale del 18.9.2008 (ribadita con le successive), sul presupposto di aver dichiarato a mezzo del legale di voler profittare della transazione della R.A.S. ai sensi dell'art. 1304 c.c., chiedeva dichiararsi che il Giunta aveva rinunciato espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti degli altri eventuali obbligati e, pertanto, che egli non aveva diritto ad alcuna altra somma oltre quella ricevuta dalla R.A.S.

Analoghe richieste erano poi formulate dalla IM.C.R.E.S. s.r.l., all'atto di costituirsi con memoria del 14.9.2010, e dal Comune di Rometta, con la seconda conclusionale datata 18.1.2012; non era invece avanzata alcuna simile pretesa da parte del Bottaro, che pure aveva formulato un'iniziale riserva.



Così esaurito il quadro delle posizioni, osserva la Corte che mancano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1304 c.c., in quanto – come è pacifico – la sentenza riconosce ed afferma la solidarietà passiva tra il Comune di Rometta, il Costa, il Bottaro e la S.I.C.OO.PP. s.r.l., ma non anche con la Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco, che risulta autonomamente condannata a tenere indenne la S.I.C.OO.PP. dalle somme pagate al Giunta. Se dunque è vero che la R.A.S., avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1917 2° comma c.c., ha corrisposto la somma di euro 29.600 al Giunta, ciò formalmente non ha fatto in esecuzione della sentenza qui impugnata, che non recava condanna alcuna del suo assicurato Venuto nei diretti confronti del danneggiato. E' dunque da ritenere, e salvo quanto poi si dirà in esito all'esame dell'appello della R.A.S., che il pagamento transattivo non ha avuto una diretta efficacia sul rapporto processuale, né ha messo le altre parti appellanti in condizione di profittare di esso.

3.- Onde procedere all'esame delle censure di merito poste da tutti gli appellanti, appare previamente necessario riassumere i dati di fatto emersi in primo grado e per la massima parte incontestati.

Negli ultimi mesi del 1990 il Comune di Rometta appaltava all'impresa S.I.C.OO.PP. s.r.l. di Monreale (PA) i lavori di completamento della

rete idrica e fognante delle frazioni Safi, Mastò, Pietralunga, Portaro e Raspa, sulla base di un progetto redatto nel 1982 dall'ing. Leopoldo Costa e dal geom. Domenico Bottaro, approvato dal CTAR sul piano tecnico il 30.10.1984 e dalla Giunta Municipale con delibera n. 82 dell'8.5.1989. La S.I.C.OO.PP., a suo dire avvalendosi del disposto dell'art. 339 L. 2248/1865 ma - a quanto affermato dal Comune - senza alcuna comunicazione né tantomeno autorizzazione da parte di esso ente appaltante, subappaltava i lavori di scavo per la posa delle tubazioni alla Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco.

Il 25.6.1991, allorché i lavori di scavo interessavano il tratto antistante il fabbricato di Giunta Michele, sito ai nn. 11, 12 e 13 (già 7, 8 e 9) della via Mastò, tale immobile riportava gravi danni (crepe, lesioni ed abbassamento dei pavimenti), che venivano denunciati al Comune. A seguito di ciò, il 2.7.1991 era compiuto un sopralluogo con la partecipazione dell'ing. Amato per conto dell'Ente e di rappresentanti della S.I.C.OO.PP., ma senza i direttori dei lavori Costa e Bottaro; in esito a questo, per quanto si ricava dall'ordinanza sindacale di inagibilità dell'immobile, emessa il 10.8.1991, i gravi danni riportati dal fabbricato erano messi in correlazione ai lavori di posa della condotta.

La situazione di dissesto dell'immobile è stata poi constatata dai c.t.u. Fleres e Mandaglio nel corso delle operazioni peritali, svoltesi dal luglio 1997 in poi. Essi accertavano che nel corpo denominato A, a due elevazioni f.t. di cui la prima in muratura di pietrame di remota realizzazione e la seconda in muratura di mattoni risalente verosimilmente agli anni '60, si era avuto il cedimento della fondazione

di tutto il muro prospiciente su via Mastò e la rotazione del muro stesso nella parte compresa tra la fondazione ed il solaio intermedio, con un ampio quadro fessurativo esteso anche ai muri ortogonali ed uno sprofondamento del piano di pavimentazione del p.t., e che anche nel corpo B, in parte a 2 elevazioni e con struttura portante in muratura di mattoni pieni e copertura a tetto, si erano create evidenti lesioni nel muro su strada. Rilevavano i tecnici che le lesioni andavano via via riducendosi all'allontanarsi dalla strada ed erano del tutto assenti sul lato posteriore dei fabbricati del Giunta.

Quanto invece allo scavo effettuato per la posa delle condotte idrica e fognante, accertavano i c.t.u., in base ai rilievi compiuti attraverso i chiusini stradali, che in corrispondenza dell'immobile Giunta esso aveva raggiunto la profondità di circa 5,20 metri rispetto al piano viabile, con una larghezza di metri 1,80 (v. pag. 23 e profilo altimetrico in all. 2 alla relazione); dall'esame del progetto e della contabilità essi desumevano che non era stato eseguito l'avanzamento a cassa chiusa, necessario in siffatti casi per evitare scoscendimenti improvvisi delle pareti della trincea e conseguenti cedimenti delle fondazioni dei vicini fabbricati.

I c.t.u. pervenivano così alla conclusione che l'evidente dissesto del fabbricato Giunta era stato sicuramente cagionato dal profondo scavo eseguito lungo la via Mastò per i lavori di posa delle condotte; affermavano che sarebbe stato indispensabile fare ricorso alle normali tecniche di sostegno dei fronti di scavo (secondo le prescrizioni del D.M. 12.12.1985 concernente le "norme tecniche relative alle

tubazioni"), a meno di non distanziare opportunamente la trincea dai	relazi
fabbricati esistenti <i>in loco</i> in quanto dotati di strutture portanti e/o di	non s
fondazione non del tutto adeguate; sostenevano che l'evento era del	anche
tutto prevedibile sulla base delle caratteristiche geologiche e	In cc
meccaniche del terreno (pag. 17/20 relazione), della profondità e	sente
modalità di esecuzione dello scavo e della tipologia e struttura dei	da irr
fabbricati presenti; escludevano che il quadro fessurativo rilevato	conco
potesse essere invece ricondotto ad insorgenze sismiche.	42
Ritiene la Corte che tali valutazioni tecniche, già recepite dal GOA,	stato
debbano essere qui ulteriormente condivise e confermate. Invero sia la	Strada
S.I.C.OO.PP. che la Costruzioni Edili Stradali hanno affermato che il	hanno
nesso eziologico non sarebbe stato individuato con il rigore tecnico e	econo
scientifico occorrente, ma si sono poi limitate ad ipotizzare - senza	fabbric
alcun supporto probatorio né di valutazione tecnica - che i danni al	consej
fabbricato del Giunta potessero in tutto o in parte preesistere ai lavori	prima
e, comunque, che le condizioni statiche dell'immobile potessero aver	milioni
inciso in misura cospicua sulla produzione dei danni (censura,	e non
quest'ultima, espressa anche dal Costa). Osserva di contro il Collegio	precari
che i c.t.u. hanno attentamente valutato le caratteristiche di struttura e	l'ubica:
fondazioni dei due corpi di fabbrica interessati e, pur rilevando in essi	tecnici
varie carenze (pag. 20-21 relazione), hanno escluso sia la presenza di	neppur
significative lesioni pregresse, sia l'incidenza causale delle condizioni	importe
statiche anteriori al sinistro sul riscontrato dissesto. Non vi è dubbio,	c.t.u. vi
peraltro, che spettava all'impresa, in base alla richiamata normativa	dicemb
tecnica di settore ed agli obblighi di capitolato (v. pag. 13-15	valore

relazione), di tener conto di tutte le situazioni ambientali, concernenti

non solo le caratteristiche del terreno nel quale operava lo scavo ma

anche quelle degli immobili vicini.

In conclusione, può e deve confermarsi il giudizio espresso in

sentenza secondo cui tutti i danni subiti dal fabbricato del Giunta siano

da imputarsi allo scavo effettuato lungo la via Mastò, senza alcun

concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. da parte di esso attore.

4. Quanto alla misura del danno, sono state formulate censure alla

sentenza non solo da parte della S.I.C.OO.PP. e della Costruzioni Edili

Stradali, ma anche da entrambi i direttori dei lavori. Tutti costoro non

hanno contestato la valutazione dei c.t.u. circa il fatto che in termini

economici fosse di gran lunga più conveniente demolire i corpi di

fabbrica A e B piuttosto che provvedere al loro restauro statico e

conservativo; hanno solo sostenuto che i due fabbricati non avessero

prima del dissesto il valore di mercato attribuito dai consulenti (120

milioni di lire, che il GOA ha ritenuto fosse stimato in termini di attualità

e non ha perciò maggiorato di rivalutazione monetaria), date le

precarie condizioni statiche, la vetustà, lo stato di abbandono e

l'ubicazione. Osserva la Corte che però nessuna stima, basata su dati

tecnici o indagini di mercato, è stata allegata dai predetti appellanti,

neppure dal Bottaro che ha indicato il valore del fabbricato in un

importo non superiore ai 50 milioni. A confortare la valutazione dei

c.t.u. vi è, di contro alle censure svolte, la stima (di parte) compiuta nel

dicembre 1991 dal perito della R.A.S. ing. Morganti, secondo cui il

valore antesinistro del fabbricato era di quasi 89 milioni di lire ed il

costo della necessaria demolizione di altri 30 milioni.

In conclusione, la sentenza appellata merita conferma anche in ordine alla quantificazione del danno in lire 121.300.000 (i 120 milioni di valore di mercato dei corpi A e B, sommati a lire 1.300.000 per modesti interventi di puntellatura e ripristino del corpo C, non interessato dal dissesto).

5.- Più complesse ed articolate di quelle fin qui esaminate appaiono le censure che investono la responsabilità dei singoli convenuti. Il primo giudice ha condannato in solido al risarcimento dei danni predetti la S.I.C.OO.PP. s.r.l., il Comune di Rometta, l'ing. Costa ed il geom. Bottaro, "presumendo eguali le singole colpe nella determinazione dell'evento dannoso".

La sentenza ha prima di tutto affermato la responsabilità dell'impresa appaltatrice, per aver realizzato (o fatto realizzare alla subappaltatrice) i lavori in profonda difformità al progetto originario e soprattutto, come da conclusioni della c.t.u., "senza adottare tutti quegli accorgimenti che le tecniche del buon costruire avrebbero richiesto". Il GOA ha poi anche accolto la domanda di garanzia che la S.I.C.OO.PP. aveva svolto nei riguardi della Costruzioni Edili Stradali, ritenendo che le concrete omissioni colpose di questa non trovassero giustificazioni nel fatto di aver agito secondo istruzioni impartite dalla direzione dei lavori e sotto il controllo della S.I.C.OO.PP. stessa.

La sentenza ha ritenuto configurabile e sussistente anche la responsabilità del Comune e dei direttori dei lavori per avere tutti costoro ommesso di curare l'analisi delle situazioni ambientali nello

studio del tracciato e del profilo delle tubazioni e per non avere esercitato il potere-dovere di vigilanza sull'operato dell'impresa.

A fronte di tali argomentazioni della pronuncia, i vari appellanti hanno sollevato numerose e diversificate censure.

Il Comune di Rometta ed il Costa, quest'ultimo in modo più articolato e completo, hanno evidenziato che la perizia di variante e suppletiva non era stata ancora redatta dalla Direzione dei Lavori né tantomeno approvata in linea tecnica dal CTAR all'atto dell'esecuzione dei lavori, come risultante dalla data stessa degli elaborati (4 gennaio 1992), successiva di oltre 6 mesi alla verifica dell'evento dannoso. Ha

sottolineato l'ing. Costa che la S.I.C.OO.PP., e per essa l'impresa del Venuto, avevano dunque eseguito lo scavo della trincea in modo del tutto diverso da quanto stabilito nel progetto originario (che prevedeva una profondità media di appena 130 cm, in corrispondenza della casa del Giunta) ed in mancanza di un ordine scritto da parte della direzione dei lavori. I due predetti appellanti hanno quindi sostenuto che la responsabilità dell'evento dannoso dovesse attribuirsi per intero alla S.I.C.OO.PP. e alla Costruzioni Edili Stradali che, oltre a non rispettare il progetto, non si erano attenute alle regole d'arte. Alle critiche del Comune e del Costa si sono unite quelle del geom. Bottaro: costui ha sostenuto che il mancato esercizio del potere (e non obbligo) di vigilanza da parte del committente andava considerato irrilevante sul piano della responsabilità extracontrattuale; che egli personalmente curava solo la contabilità dei lavori; che il GOA era comunque incorso in extrapetizione ravvisando una non dedotta *culpa in vigilando*.

Sull'altro fronte la S.I.C.OO.PP. s.r.l. ha sostenuto di aver effettuato i	conform
lavori in conformità al progetto originario e di aver eseguito gli ordini	tracciat
del direttore dei lavori; ha dedotto che il Comune avesse un potere-	altimetr
dovere di vigilanza, in quanto committente e proprietario del terreno	Ritiene
oggetto dei lavori di scavo; ha peraltro affermato di aver affidato i lavori	present
di scavo a una ditta provvista di tutti i requisiti di serietà professionale	la ques
ed esperienza, che purtroppo aveva causato il danno per l'errore di	della lo
un suo dipendente nella manovra del mezzo tecnico utilizzato. La	serie ar
Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco, per parte sua, ha	Dall'es
sostenuto di aver eseguito i lavori quale <i>nudus minister</i> , direttamente e	10 - 1
totalmente condizionata dalle istruzioni ricevute dalla direzione dei	pozzett
lavori e sotto il controllo della S.I.C.OO.PP.	il pozz
In presenza di tale contrasto di affermazioni, oltre che di tesi	quale v
giuridiche, ritiene la Corte che si debba partire dall'esame della	progres
documentazione in atti, non avendo alcuna delle parti provato né	fognant
chiesto di provare come si fosse in concreto svolto l'episodio che ha	ed i 15
generato il danno, e se da parte di qualcuno, direttori dei lavori o	verifica
responsabili della S.I.C.OO.PP., fossero state impartite al Venuto o ai	l'andarr
suoi dipendenti istruzioni per la conduzione dello scavo.	pozzett
Dall'esame della documentazione acquisita presso il Comune di	Giunta
Rometta i c.t.u. hanno rilevato che, con riferimento al tratto di trincea	per poi
antistante il fabbricato del Giunta, le previsioni del progetto originario	(ex 8) c
erano state profondamente modificate nella perizia di variante e	tale div
suppletiva datata 4.1.1992; attraverso i rilievi condotti essi hanno	progett
verificato che il lavoro era stato realizzato in maniera pressoché	necess

conforme ai disegni della variante, senza "variazioni degne di rilievo al tracciato delle opere, sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico".

Ritiene allora la Corte che, vero essendo che la perizia di variante presenta una data ben successiva (di oltre 6 mesi) all'evento dannoso, la questione della corrispondenza ad essa delle opere realizzate e della loro sostanziale difformità rispetto al progetto originario merita un serio approfondimento.

Dall'esame degli elaborati, come già posti a raffronto dai c.t.u. (v. pag. 10 - 11 della relazione), risulta che nel progetto originario tra il pozzetto 20 (posto circa 150 metri a sud dell'abitazione del Giunta) ed il pozzetto 8 (posto circa 220 metri a nord), in corrispondenza del quale vi era un impianto di sollevamento, la quota stradale andava progressivamente scendendo così da permettere che la condotta fognante potesse essere prevista ad una profondità compresa tra i 100 ed i 150 cm.; che invece nel progetto di variante, di cui i c.t.u. hanno verificato la rispondenza al reale, assai diverso era proprio l'andamento altimetrico della strada, che nel tratto dal rinominato pozzetto 13 (ex 20) al pozzetto 15 (ex 15) prossimo al fabbricato Giunta risultava invece in lieve salita (da quota 498,55 a quota 499,50) per poi intraprendere la discesa fino alla quota 487,60 del pozzetto 18 (ex 8) dotato dell'impianto di sollevamento; che, conseguentemente a tale diverso ed effettivo andamento del piano stradale, nel nuovo progetto lo scavo per la condotta fognante - per garantire ad essa la necessaria pendenza - doveva necessariamente assumere una

maggiore profondità, con un massimo di 545 cm. proprio in corrispondenza del sunnominato pozzetto 15.

Quanto detto significa, in altri termini, che il progetto predisposto in origine dall'ing. Costa e dal geom. Bottaro, in quanto fondato su un rilievo altimetrico non corretto, era di fatto inattuabile nella parte in cui prevedeva, in prossimità del fabbricato di Giunta, uno scavo della profondità non superiore ai 150 cm. e, come tale, non necessitante opere di contenimento dei fronti di scavo.

Se poi si considerano anche gli altri aspetti di diversità tra i due progetti (ad esempio il fatto che nel tratto di oltre 350 metri sopra preso in considerazione i pozzetti risultano nella variante, effettivamente realizzata, in numero di appena 6 rispetto ai 13 previsti nei disegni originari), ci si rende conto che non possa essere stata la S.I.C.OO.PP. (e meno che mai la ditta del Venuto) a stravolgere di propria iniziativa il progetto sulla cui base aveva avuto conferito l'appalto, ma che debbano esservi state delle precise indicazioni progettuali da parte dei direttori dei lavori. Anche se le due imprese non hanno neppure chiesto di provare di aver avuto consegnato dai progettisti un siffatto elaborato, diverso ed aggiornato rispetto a quello a suo tempo approvato dagli organi tecnici ed amministrativi, per quanto sopra detto è del tutto ragionevole ritenere che tale nuovo progetto fosse già stato allestito e messo a disposizione prima e/o nel corso dei lavori. Una conferma a tale sospetto proviene dalla già ricordata relazione del perito incaricato dalla RAS ing. Antonino Morganti, datata 10.12.1991, in cui si fa riferimento ad una quota dei

pozzetti adiacenti la casa del Giunta di circa 5,00 metri "secondo quanto risulterebbe da una variante in corso d'opera ancora non presentata e né approvata dai competenti organi tecnici comunali".

Così inquadrati i fatti, ritiene la Corte che debba essere senza dubbio confermata la responsabilità della S.I.C.OO.PP. s.r.l., atteso il principio

che anche in caso di opere pubbliche è anzitutto l'appaltatore il responsabile dei danni cagionati ai terzi nell'esecuzione dell'opera, a

meno che questi non derivino dall'imperfezione del progetto ed egli dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato

indotto ad eseguirlo comunque. Nella specie, anche ammettendo (per come appare probabile) che l'impresa avesse avuto fornito il nuovo

elaborato dai progettisti/direttori dei lavori, rileva a suo carico il fatto che l'unico e solo progetto approvato dai competenti organi tecnici ed

amministrativi era ancora quello originario e nessun ordine scritto vi era di derogare a quei disegni; rileva soprattutto, e comunque, il fatto

che la S.I.C.OO.PP. abbia eseguito (o fatto eseguire) uno scavo in maniera tecnicamente errata, senza ricorrere a quelle doverose opere

di sbadacchiatura a cassa chiusa con contrasti sui fronti di scavo normalmente previste allorché profondità della trincea e caratteristiche

del terreno implicano un rischio anche minimo di franamenti o cedimenti di terreno; rileva infine la circostanza che, al di là del

generico assunto di aver seguito le istruzioni dei direttori dei lavori, essa impresa appaltatrice non ha provato né chiesto di provare di aver

avuto specifiche indicazioni orali o scritte circa le modalità realizzative della trincea, né in altri termini di aver avuto completamente

SESSA

Handwritten signature or initials.

neutralizzata la sua autonomia decisionale da prescrizioni e controlli dei direttori stessi.

Ritiene la Corte che vada confermata anche la responsabilità di entrambi i direttori dei lavori, alla luce di quanto sopra evidenziato.

L'ing. Costa ed il geom. Bottaro erano necessariamente consapevoli del fatto che l'impresa stesse eseguendo un'opera del tutto difforme da quella che era prevista nel loro originario (ma inadeguato) progetto e, in assenza di un formale deposito e della conseguente approvazione del loro elaborato in variante, erano per ciò solo obbligati ad una maggiore vigilanza ed a fornire tutte quelle indicazioni esecutive che si ponevano *ex novo*, anzitutto per il fatto che fosse necessario effettuare scavi molto più profondi (e rischiosi, in mancanza di apposite cautele) rispetto a quelli previsti. Il concorso di responsabilità dei due tecnici si ricollega dunque non solo al loro ruolo di direttori dei lavori, ma ancor prima a quello di progettisti, che non risulta avessero fornito all'appaltatore un elaborato adeguato e completo, nello specifico, delle occorrenti indicazioni operative. Tale valutazione, come già quella del GOA, non dà luogo ad un vizio di extrapetizione, avendo il Giunta *ab initio* invocato la condanna di Costa e Bottaro in solido con gli altri convenuti senza specificare un loro titolo di responsabilità diverso da quelli ora ravvisati.

Merita accoglimento, invece, la richiesta del Comune di Rometta di essere dichiarato estraneo alla causazione dell'evento. Non vi è in atti alcun elemento per poter affermare che l'amministrazione appaltante avesse avuto una qualche concreta ingerenza nell'esecuzione dei

lavori, e neppure che essa fosse consapevole del fatto che la S.I.C.OO.PP. avesse delegato le attività di scavo ad altra impresa e del fatto che fosse in corso di esecuzione un progetto in gran misura diverso da quello approvato. In tali condizioni, il solo ruolo del Comune quale stazione appaltante e proprietario della strada e della rete in costruzione non vale a fondare il suo concorso nell'accaduto.

In definitiva, e non essendovi state da parte del Giunta censure dirette ad ottenere il diretto coinvolgimento (che pure sarebbe stato concepibile) anche della Costruzioni Edili Stradali, la condanna solidale al pagamento della somma di lire 121.300.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo va confermata solo a carico della S.I.C.OO.PP. (oggi curatela del fallimento IM.C.R.E.S.), del Costa e del Bottaro. Agli effetti del riparto interno, espressamente chiesto dai due direttori dei lavori, ritiene la Corte che per quanto detto in precedenza sia equo assegnare a loro due un 50% di colpa ed all'impresa appaltatrice l'altro 50%.

6.- Infondato appare l'appello della Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco avverso la condanna a tenere indenne la S.I.C.OO.PP. s.r.l. da quanto la stessa (e i suoi successori) debba corrispondere a parte attrice in dipendenza del presente giudizio.

L'impresa ha ammesso di aver eseguito, con propri mezzi e proprio personale, i lavori di scavo che, per quanto detto sopra, hanno originato il danno, ma – al di là di mere affermazioni – non solo non ha documentato o altrimenti provato le condizioni del rapporto di subappalto con la S.I.C.OO.PP. s.r.l., ma soprattutto non ha neppure

tentato di dimostrare di aver subito un'ingerenza o un controllo da parte dell'appaltatrice, né di aver avuto istruzioni o indicazioni vincolanti da parte della direzione dei lavori, particolarmente circa le modalità di effettuazione dello scavo e l'impiego o meno delle armature e sbadacchiature del caso.

7.- Non vi è dubbio che vada pure confermata la condanna della R.A.S. S.p.A. a tenere indenne, anche se nei limiti del massimale di polizza oltre interessi, la Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco da quanto la stessa avrà corrisposto alla S.I.C.OO.PP. s.r.l. (o ai suoi successori) in dipendenza della superiore pronuncia.

La R.A.S. ha contestato l'operatività nel caso in esame della polizza decennale stipulata l'11.6.1990 dall'impresa di Venuto Francesco per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ed in particolare della condizione aggiuntiva F, sostenendo che i c.t.u. (e conseguentemente il GOA) avrebbero errato nel ritenere che i danni procurati al fabbricato Giunta fossero dovuti "alla decompressione dei fronti di scavo intesi alla realizzazione di una condotta fognaria e non alla sottomurazione di un fabbricato o alla realizzazione di opere sostitutive della sottomurazione".

Osserva la Corte che la condizione aggiuntiva F, espressamente richiamata nella polizza RCT e RCO n. 21536363/9 sottoscritta l'11.6.1990 dal Venuto con la R.A.S.-agenzia di Patti, risulta intitolata "danni da cedimento o franamento del terreno" e stabilisce che "a parziale deroga dell'art. 16 lett. p delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni

a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive". La clausola, derogando dunque ad una disposizione (il citato art. 16 lett. p) di generale esclusione dalla garanzia dei danni a fabbricati ed a cose in genere "dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati", vale a ricomprendere nella garanzia, anche se con dei limiti specifici di massimale (lire 40 milioni, anziché 1 miliardo, e con uno scoperto del 10%) i danni a fabbricati dovuti a cedimento o franamento del terreno, purchè non derivanti "da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive".

Privi di fondamento appaiono anche gli altri motivi dell'appello incidentale della R.A.S., con cui essa compagnia ha contestato la tenutezza della propria assicurata (l'impresa del Venuto) a rispondere nei riguardi della S.I.C.OO.PP. e la misura del danno liquidato a favore del Giunta: le critiche infatti riproducono quelle formulate dall'una e dall'altra impresa e già esaminate negativamente nei precedenti paragrafi.

8. - In definitiva, la sentenza impugnata può e deve essere confermata, ad eccezione che per quanto riguarda la condanna anche del Comune di Rometta al risarcimento dei danni. Le ragioni della totale esclusione dell'ente appaltante da responsabilità, che ragionevolmente erano ignote all'attore, giustificano una totale compensazione delle spese di primo grado tra il Comune ed il Giunta.

3

Alla riforma della sentenza segue, secondo la richiesta dell'ente, la condanna degli eredi Giunta, ciascuno per la propria quota ereditaria, alla restituzione delle somme che essi o il loro dante causa abbiano ricevuto dal Comune, maggiorate di interessi legali a decorrere dalla data di pagamento.

9.- Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico degli eredi Giunta in solido in favore del Comune di Rometta, ed a carico della curatela IM.C.R.E.S., del Costa e del Bottaro a favore dei Giunta, e ciò nelle misure liquidate in dispositivo secondo il valore della causa (scaglione oltre 100.000 euro) e l'attività svolta da ciascuna parte. In relazione ai rapporti di garanzia intercorrenti tra curatela IM.C.R.E.S. e Costruzioni Edili Stradali, e tra questa e la RAS, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese, come già ritenuti in primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Messina, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale dal Comune di Rometta, da Costa Leopoldo e da Bottaro Domenico ed in via incidentale dalla S.I.C.OO.PP. s.r.l., dalla Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco e dalla R.A.S. S.p.A. avverso la sentenza n. 4209/01 emessa in data 20/27.9.2001 dal GOA del Tribunale di Messina, così provvede:

1) rigetta le domande attoree nei confronti del Comune di Rometta e compensa le relative spese di primo grado; condanna Giunta Rosa Maria, Giunta Gaetano e Visalli Rosa, ciascuno *pro quota*, a restituire al Comune, maggiorate di interessi legali, le somme che questo abbia



corrisposto a loro o al dante causa in esecuzione della sentenza impugnata;

2) conferma nel resto la sentenza di primo grado;

3) condanna gli appellanti S.I.C.OO.PP. s.r.l. (oggi curatela del fallimento della IM.C.R.E.S. s.r.l.), Costa e Bottaro, in solido, a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, che liquida a favore di Giunta Rosa Maria in euro 6.000 per compensi ed a favore di Giunta Gaetano e Visalli Rosa in euro 6.000 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge;

4) condanna Giunta Rosa Maria, Giunta Gaetano e Visalli Rosa, in solido, a rimborsare al Comune di Rometta le spese del presente grado, che liquida in euro 900 per spese vive ed in euro 9.000 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge;

5) compensa le spese tra la S.I.C.OO.PP. s.r.l. (oggi curatela del fallimento della IM.C.R.E.S. s.r.l.) e la Costruzioni Edili Stradali di Venuto Francesco e tra questa e la R.A.S. S.p.A.



Messina, camera di consiglio del 9.4.2013

Il Consigliere est.



Il Presidente

Dott. Enrico Trimarchi

Dott. Giuseppe Savoca



DIRITTI RISCOSI e
CON APPLICAZIONE DI MARCA
SULL'ATTO ORIGINALE
Messina, il 20.5.13
L'Assistente Giudiziaro
Giuseppe Musica



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 18/11/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/11/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____ ;
- E' divenuta esecutiva il 15/11/2013;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 18/11/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 18/11/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale